

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4288

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERRONE, CACCIA, ASTORI, MANNINO CALOGERO

Presentata il 19 dicembre 1986

Integrazione della legge 16 gennaio 1978, n. 17, concernente norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex perseguitati, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 16 gennaio 1978, n. 17, ha dettato norme di applicazione della legge 8 luglio 1971, n. 541, recante benefici agli ex combattenti.

La legge in parola ha previsto esplicitamente che la qualifica di ex perseguitato razziale « compete anche ai cittadini italiani di origine ebraica che per effetto della legge oppure in base a norme o provvedimenti amministrativi... abbiano subito pregiudizio fisico o economico o morale. Il pregiudizio morale è comprovato anche dalla avvenuta iscrizione di "razza ebraica" sui certificati anagrafici ».

Nonostante che nella legge in esame si faccia esplicito riferimento solo ai perseguitati razziali, nell'intestazione, nello « spirito del provvedimento » e nelle dichiarazioni del rappresentante del Go-

verno onorevole Lettieri vengono compresi anche i perseguitati politici laddove sostiene che... « analoghe considerazioni vanno riferite anche ai perseguitati politici per i quali sussistono analoghe motivazioni » (Atti Parlamentari - Camera dei Deputati - VII Legislatura - discussioni - seduta del 4 ottobre 1977).

Tenuto conto di quanto sopra e che la Commissione prevista dall'articolo 2 della legge n. 17 del 1978 ha respinto l'istanza di riconoscimento della qualifica di « perseguitato politico » a persona che ha documentato il possesso dei requisiti con: a) Atto di notorietà risalente al 1948; b) Attestazione del sindaco risalente al 1949; c) Attestazione prefettizia del 1981 rilasciata previa note informative dei carabinieri e dell'ufficio politico della questura tutti concordanti nel certificare il licenziamento subito nel 1941 a causa della

non iscrizione al partito fascista; che la Corte dei conti si è pronunciata nel senso di ritenere che « La prova delle circostanze qualificanti la posizione di perseguitato politico ... può essere raggiunta anche sulla base di elementi indiziari, purché concordanti, desunti da rapporti delle Autorità di polizia, anche se in data molto posteriore agli eventi, da atti notori anche se rilasciati in occasione della presentazione della domanda » (Corte dei conti, sezione IV, n. 50651 del 31 agosto 1979, cfr. « *Settimana giuridica* » n. 15, 1980). Poiché il caso del cittadino in parola si inquadra perfettamente in quanto previsto dalla legge 17 del 1978 sia per quanto concerne il pregiudizio economico

che quello morale. Al fine di evitare discriminazioni anticostituzionali fra coloro che possono ottenere il riconoscimento della qualifica e i benefici di legge col solo requisito del « pregiudizio morale » e coloro che, al contrario, si vedono negare la qualifica e i benefici pur avendo subito sia il « pregiudizio morale » sia il « pregiudizio economico »; al fine di evitare ulteriori lunghe attese a persone, anche se poche, ormai in pensione da 8 anni costrette ancora a subire umiliazioni, dopo quelle subite durante il passato regime, e ulteriori danni economici per il contenzioso davanti ai tribunali amministrativi, si propone l'integrazione alla legge n. 17 del 16 gennaio 1978.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 1978, n. 17, è aggiunto il seguente:

« Parimenti la qualifica di perseguitato politico spetta ai cittadini italiani che per qualunque motivo legato alla loro attività politica o per non aver voluto aderire al partito nazionale fascista abbiano riportato pregiudizio fisico o economico o morale. La prova del pregiudizio riportato può essere raggiunta anche sulla base di elementi indiziari, purché concordanti, desunti da rapporti delle Autorità di polizia, da attestazioni prefettizie, da atti notori o altre certificazioni di Autorità pubblica, anche se rilasciati in data notevolmente posteriore ».